

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DIEGO MANENTE

Seduta del 22/12/2021

FATTO

Con ricorso presentato nella data sopraindicata parte attrice, erede dei titolari di tre buoni postali fruttiferi (serie Q/P) di durata trentennale, emessi dal 17/11/1986 al 17/03/1987 su modulo cartaceo della serie P, rettificato nella serie Q/P, ha domandato al Collegio, diversamente dai criteri di liquidazione applicati dall'intermediario, la corresponsione del rendimento (quantificato in € 11.794,59) dal 21° al 30° anno nella misura indicata sul retro dei titoli, oltre agli interessi di legge dalla richiesta

L'intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza *ratione temporis* e l'incompetenza per materia dell'Arbitro, e, quanto al merito, ha, tra l'altro, allegato che:

- sul fronte dei titoli, è apposto il timbro recante la lettera della serie di appartenenza (Q/P);
 - sul retro, in modo chiaro ed univoco, è apposto il timbro relativo ai tassi di interesse applicati, come previsti dal D.M. 13/06/1986;
 - in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il citato D.M. prevedeva la corresponsione di interesse semplice, calcolato per ogni bimestre, nella misura del 12%.
- Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/irricevibilità del ricorso e, comunque, nel merito, di respingerlo siccome infondato.

DIRITTO

La presente controversia riguarda la questione, ripetutamente portata all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, relativa alle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi.

In via preliminare il Collegio, richiamando integralmente la propria Decisione n. 18961/2020, deve dichiarare l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dall'intermediario resistente, relative all'incompetenza *ratione temporis* e all'incompetenza per materia dell'Arbitro.

Quanto al merito, la premessa generale da cui muovere è che i titoli in oggetto – disciplinati, come subito si dirà, dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) – sono meri documenti di legittimazione (cfr. Cass. SU n. 13979/2007), relativamente ai quali viene pertanto ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della loro emissione e, più in particolare, che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto possa essere modificato (v. ancora Cass. SU n. 13979/2007 e, più di recente, in linea di continuità con questa, Cass. SU n. 3963/2019; nello stesso senso il consolidato orientamento dell'ABF, di cui è espressione, tra le tante e a titolo puramente esemplificativo, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020).

Lo statuto disciplinare dei buoni postali fruttiferi, come si è ricordato, è contenuto nel D.P.R. n. 156/1973 cit.

Di esso rileva, in particolare, l'art. 173 (*Tabelle degli interessi –Variazioni*), il quale dispone: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo (...).

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. L'art. 153 precisa, poi, che per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio d'interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Interessa specificamente i buoni oggetto della presente controversia, inoltre, il D.M. 13 giugno 1986, n. 148 (*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/1986), il quale, tra l'altro, ha stabilito che *“ Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”*(art. 4) *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi*

dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (Art. 5)». «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»» (Art. 6).

In questo quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza dell'Arbitro ha altresì chiarito che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nelle citate sentenze delle Sezioni unite del S.C. nn. 13979 del 2007 e 3963 del 2019, debba essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., per tutti, Coll. Coord., n. 6142/2020; Coll. Milano, n. 3491/2020). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. ancora, da ultimo, Coll. Coord., n. 6142/2020).

Così delineato il contesto, venendo al caso di specie, i buoni della serie Q/P in oggetto sono stati emessi dal 17/11/1986 al 17/03/1987, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 148 del 1986 (01/07/1986).

In conformità a quanto previsto dal citato D.M. cit., i titoli, nella parte anteriore, sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie di appartenenza "Q/P".

Sul retro, conformemente alle prescrizioni del D.M. cit., risulta essere stato apposto, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, il timbro con l'indicazione dei nuovi rendimenti della serie Q/P fino al 20° anno, mentre manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale, pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, ove è indicato l'importo del rendimento *“per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le tante, la Decisione n. 3491/2020), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro dei titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi, deve essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora (cfr. Collegio di coordinamento n.5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA